

N. 4108/16

R.G. notizie di reato

N. 119/12 Reg. Sent.

206

N. 3862/16

R.G. G.I.P.

Data del Deposito _____

Data di Irrevocabilità: _____

N. _____ Reg. Esec.

N. _____ Reg. Rec. Crediti

Iscrizione al SIC il _____



TRIBUNALE DI MONZA
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice per le indagini preliminari Federica CENTONZE all'udienza in camera di consiglio del 10/2/2017 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura la seguente

SENTENZA DI APPLICAZIONE PENA
SU RICHIESTA DELLE PARTI

- artt. 444 e segg. c.p.p.-

nei confronti di:

1) C. _____ M. S. _____ nato a _____ il _____ residente in _____ Italia, domicilio eletto/dichiarato in _____ Italia; assente difeso di fiducia dagli avv. _____ e _____ del foro di Milano; presenti

2) B. _____ A. _____ nato a _____ il _____ residente in _____ Italia, domicilio eletto presso il difensore di fiducia avv. _____, assente difeso di fiducia dall'avv. _____ del foro di Ravenna; presente

3) **CONSORZIO DINAMO in persona del legale rappresentante; assente** difeso di fiducia dall'avv. _____ del foro di Milano, presente

visti gli artt. 444 e segg. c.p.p. e 63 d. l.vo 231/2001,

IMPUTATI

B. _____ A. _____ (in concorso con D. _____ P. _____, giudicato separatamente):

A) in ordine al delitto previsto e punito dagli articoli 110, 319, 321, 322 bis comma 2 codice penale, artt. 2 e 4 Legge 146 del 16.3.2006 perché:

- G. _____ M. _____, mediatore della corruzione, quale effettivo gestore delle società G.M. Oil & Gas S.r.l. Consulenze Industriali (con sede in Milano), TECNO SKILLS Ltd (con sede in UK), ALVERSTONE INTERNATIONAL inc (con sede in USA TEXAS) e AVENTALL INTERNATIONAL inc (con sede nelle British Virgin Islands), società destinatarie delle provviste destinate a finalità corruttive;

- B. _____ A. _____, corruttore, quale _____ del CONSORZIO DINAMO;

FL 1

- D[redacted] P[redacted] corrotto, quale [redacted] di Corporate Approvvigionamenti AGIP KCO

si accordavano tra di loro per versare somme di denaro a pubblici ufficiali kazakhi identificati in:

- M[redacted] I[redacted], quale [redacted] di KM;

- K[redacted] T[redacted], quale [redacted] di [redacted], società pubblica di controllo di

- N[redacted] B[redacted], quale [redacted] di [redacted], società pubblica di trasporto gas naturale controllata da [redacted]

affinché compissero atti contrari ai loro doveri d'ufficio; atti consistiti nella scelta del contraente in modo non imparziale ed in particolare nell'affidamento al CONSORZIO DINAMO da parte del "Management Committee" (in acronimo, MANCOM, costituito tra i contractor di North Caspian Sea Production e il governo del KAZAKHISTAN attraverso la società pubblica [redacted]), organo titolare dei relativi poteri decisionali, e da parte dell'"operator" AGIP KCO l'esecuzione dei lavori del contratto n. 2004/1089 approvato in data 01.02.2007.

Somma pagata da G[redacted] ai predetti Pubblici Ufficiali attraverso la monetizzazione dei corrispettivi fatturati da TECHNO SKILLS Ltd a CONSORZIO DINAMO in relazione a contratti relativi ad operazioni commerciali inesistenti (indicate in servizi di consulenza e marketing) ed avvenuta sui conti di TECHNO SKILLS in contanti e attraverso ulteriori apparenti rapporti commerciali con ALVERSTONE INTERNATIONAL INC e con AVENTALL INTERNATIONAL Inc.

In Casano Maderno dal 2006 al 2009.

B[redacted] A[redacted] (in concorso con V[redacted] H[redacted] G[redacted] S[redacted] e D[redacted])
P[redacted] giudicati separatamente):

B) in ordine al delitto previsto e punito dagli articoli 110, 319, 321, 322 bis comma 2 codice penale, artt. 2 e 4 Legge 146 del 16.3.2006 perché:

- V[redacted] H[redacted], mediatore della corruzione, quale effettivo gestore delle società destinatarie delle provviste destinate a finalità corruttive, TOP OIL UK (con sede a Londra), SMEKRANO HOLDING LIMITED Ltd (poi denominata TOP OIL CYPRUS LIMITED, con sede a Limassol, Cipro), e delle società TECRON S.r.l. (con sede a Roma) ALVIER Ltd (con sede a Nassau Bahamas) e BELAND Ltd (con sede in UK);

- G[redacted] S[redacted], mediatore della corruzione, [redacted] di Top Oil;

- B[redacted] A[redacted], corruttore, quale [redacted] del CONSORZIO DINAMO;

- D[redacted] R[redacted], corrotto, quale [redacted] di Corporate Approvvigionamenti AGIP KCO;

si accordavano tra di loro per versare somme di denaro, attraverso TOP OIL UK e TOP OIL CYPRUS LIMITED, già SMEKRANO HOLDING LIMITED, a D[redacted] P[redacted] pubblico ufficiale italiano (dirigente di ENI) titolare di poteri decisionali nell'ambito di "Mancom", e ai seguenti pubblici ufficiali kazakhi:

- M[redacted] I[redacted], quale [redacted] di KM;

- K[redacted] T[redacted], quale [redacted] di [redacted] società pubblica di controllo di

- N[redacted] B[redacted], quale [redacted] di [redacted] società pubblica di trasporto gas naturale controllata da [redacted]

affinché compissero atti contrari ai loro doveri d'ufficio, atti consistiti nella scelta del contraente in modo non imparziale ed in particolare nella:

- integrazione del contratto n. 2004/1089 (di cui al precedente capo A di imputazione) avvenuta in data 07.04.2011, dopo cinque revisioni;
- conclusione del contratto n. 2008/0163, deliberato da "MANCOM" in data 21.10.2011, e stipulato da AGIP KCO, relativo a "EPC offshore Building Out of Country", e successive revisioni

Somma pagata da V. ai predetti pubblici ufficiali italiano e kazakhi attraverso la monetizzazione dei corrispettivi fatturati da TOP OIL a CONSORZIO DINAMO in relazione a contratti relativi ad operazioni commerciali inesistenti (indicate in servizi di consulenza e marketing) e la monetizzazione, avvenuta sui conti coperti "Paddock" e "Piccoli Alberi" riconducibili a V. ed alimentati dalle strutture estere ALVIER Ltd e SUPREMEX Ltd.

In () dal 2007 al 2011.

C. M. S.

C) in ordine al delitto previsto e punito dagli articoli 81, 110 codice penale, 2 Decreto Legislativo 74/00 perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, al fine di evadere le imposte sui redditi, quale () del CONSORZIO DINAMO indicava nelle dichiarazioni dei redditi presentate dal CONSORZIO DINAMO per le annualità dal 2006 al 2011, elementi passivi fittizi costituiti da fatture per operazioni commerciali inesistenti, aventi ad oggetto consulenze, emesse per gli importi e dalle società sotto riportate:

- TECHNO SKILLS Ltd, riconducibile a M. G.
Totale anno 2006: Euro 648.327,87.
Totale anno 2007: Euro 317.187,98.
Totale anno 2008: Euro 136.789,55.
- TOP OIL Ltd, di diritto inglese, riconducibile a V. H.
Totale anno 2007: Euro 173.679,87 (USD 250.000,00).
Totale anno 2008: Euro 1.965.090,61 (USD 2.893.030,00).
Totale anno 2009: Euro 2.213.220,31.
- T-O TOP OIL (CYPRUS) Ltd, già SMEKRANO HOLDING Ltd, di diritto cipriota, riconducibile a V. H.
Totale anno 2010: Euro 10.620.513,56.
Totale anno 2011: Euro 3.165.270,35.

In () dal 2006 al 2011.

CONSORZIO DINAMO

H) in ordine all'illecito amministrativo p. e p. dagli artt. 5 lett. A) 25 II comma, 36 D.lvo 231/01 perché si avvantaggiava del reato di corruzione di cui ai capi A) e B) commesso dal () del Consorzio, soggetto apicale, A. B) Vantaggio consistito nell'ottenere da Agip KCO in favore di CONSORZIO DINAMO la stipulazione del contratto 2004/1089, la sua integrazione in data 07.04.2011 e la stipulazione del contratto 2008/0163, con conseguente profitto quantificabile in Euro 6.583.812,11. Con colpa consista nella mancata predisposizione e adozione di un modello organizzativo per la prevenzione degli illeciti penali specificamente indicati nel Decreto Legislativo 231/01 ed in particolare del delitto di corruzione rispetto al quale le attività consortili sono a rischio.

In () dal 2009 al 2011.

4

MOTIVAZIONE

Letti gli atti del procedimento penale sopra indicato (stralcio del p.p. 15858/13 n.r.) contenente richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 447 c.p.p.; 207

rilevato che all'udienza camerale del 10 febbraio 2017 le parti si sono riportate alla richiesta di applicazione della pena ai sensi depositata in data 21 aprile 2016;

Considerato che, quanto a **B.T. D'AGOSTINO**, le parti hanno quantificato la pena in:

pena base: ritenuto più grave il reato di cui al capo b), anni due di reclusione;

aumentata ai sensi dell'art. 4 l. 146/2006: anni due e mesi otto di reclusione;

ridotta ex art. 62 bis c.p. per l'incensuratezza e il comportamento processuale: anni uno e mesi nove e giorni dieci di reclusione;

aumentata per la continuazione ex art. 81 c.p.v.: anni due di reclusione;

*ridotta infine per il rito a: **anni uno e mesi quattro di reclusione, subordinata alla sospensione condizionale della pena.***

Si precisa che l'intero profitto illecito pari a 6.583.812,11 euro già oggetto di sequestro finalizzato alla confisca nei confronti di **CONSORZIO DINAMO**.

Considerato che, quanto a **C. M. S.**, le parti hanno quantificato la pena in:

pena base: (annualità 2010) anni uno e mesi sei di reclusione;

ridotta per la circostanza attenuante di cui all'art. 13 d.lgs. 74/2000: anni uno di reclusione;

ridotta ex art. 62 bis c.p.: mesi otto di reclusione;

aumentata per la continuazione ex art. 81 c.p.v.: mesi nove di reclusione (per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000 per l'anno 2009, 15 giorni di reclusione; per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000 per l'anno 2011: 15 giorni di reclusione);

*ridotta infine per il rito a: **mesi sei di reclusione, convertita ex art. 53 l. 689/1981 in euro 45.000,00 di multa.***

Considerato che, quanto a **CONSORZIO Dinamo**, le parti hanno quantificato la sanzione amministrativa in:

sanzione amministrativa base: 300 quote;

ridotta ex art. 12 comma 2 lett. b) d. l.vo 231/2001: 150 quote;

*ridotta per il rito alla sanzione amministrativa finale: **100 quote, ciascuna di 258 euro, per un ammontare complessivo di 25.800,00 euro;***

con la confisca dell'importo di € 6.583.812,11 ai sensi degli artt. 19 e 25 co. 2 d. l.vo 231/2001 e 322ter c.p.

Considerato che sussistono le condizioni per ritenere ammissibile la richiesta, in quanto la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti sono corrette. Quanto alla delimitazione del perimetro delle imputazioni si richiama integralmente la memoria difensiva con conseguente richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. ed accolta dal g.i.p. con ordinanza del 23.11.2016.



L'incensuratezza degli imputati, unitamente al comportamento processuale collaborativo e, quanto a C.F. [redacted] l'estinzione del debito tributario, consentono l'applicazione delle attenuanti generiche e, per C.I. [redacted], anche dell'attenuante di cui all'art. 13 d.lgs. 74/2000 (v. all. 6 alla memoria difensiva del 20.4.2016).

Può essere riconosciuta all'Ente la circostanza attenuante di cui all'art. 12 comma 2 lett. b) d. l.vo 231/2001: il profitto oggetto di confisca è infatti stato messo a disposizione dall'ente stesso, come illustrato nella memoria difensiva depositata in data 15.12.2016 e negli atti allegati (v. in particolare il decreto di sequestro in data 29.2.2016).

Considerato che non sussiste alcuna delle ipotesi di cui all'art. 129 c.p.p., emergendo dagli atti univoci elementi di responsabilità, desumibili in particolare le note di p.g. nel p.p.- 25303/10 proveniente dalla Procura della Repubblica di Milano ed atti allegati; consulenze tecniche dr. [redacted] del 2.3.2015 e 29.7.2015 e successive; verbali di interrogatorio degli imputati G. [redacted] e C. [redacted] e memorie difensive ex art. 415bis c.p.p.; informative e verifiche fiscali n. 713893/15, 716578/15, 543673/15, 121092/16; decreto di sequestro del 29.2.2016.

Rilevato che, quanto a C.F. [redacted] la pena inflitta può essere convertita, non essendovi in tal senso ragioni ostative; che, quanto a B.F. [redacted] l'occasionalità della condotta delittuosa, l'incensuratezza ed il buon comportamento processuale consentono una prognosi favorevole in ordine alla futura astensione dalla commissione di ulteriori reati;

considerato che, ai sensi dell'art. 17 d. l.vo 231/2001, la messa a disposizione del profitto del reato impedisce l'applicazione delle sanzioni interdittive nei confronti dell'ente;

ritenuto che, ai sensi degli artt. 19 d. l.vo 231/2001 deve essere disposta la confisca obbligatoria del profitto del reato, individuato dal P.M. nell'importo di € 6.583.812,11 già oggetto di sequestro probatorio, con la restituzione all'ente della somma residua;

visti e applicati gli artt. 444 e segg. c.p.p.

P.Q.M.

applica, su richiesta delle parti, a carico di:

C. [redacted] la pena di **sei mesi di reclusione**, concesse le attenuanti generiche nonché l'attenuante di cui all'art. 13 d. l.vo 74/2000, ritenuta la continuazione tra i reati, operata la riduzione per il rito;
pena convertita ex art. 53 l. 689/81 nell'importo di € 45.000,00 di multa;

B.F. [redacted] la pena di **un anno e quattro mesi di reclusione**, concesse le attenuanti generiche, ritenuta la continuazione tra i reati, operata la riduzione per il rito;
pena sospesa;

CONSORZIO DINAMO la sanzione amministrativa di 100 quote del valore di 258,00€, per un totale di **25.800,00€**, concessa l'attenuante di cui all'art 12 d.vo 231/2001, operata la riduzione per il rito;

visto l'art. 19 d. l.vo 231/2001,



ORDINA

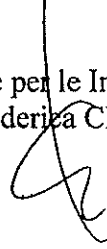
la confisca, a carico di CONSORZIO DINAMO, dell'importo di € 6.583.812,11, disponendo il dissequestro e la restituzione allo stesso della somma residua.

709

Riserva il deposito della motivazione entro giorni quindici.

Monza, il 10/02/2017

Il Giudice per le Indagini Preliminari
Federica CENTONZE



dep. 21/2/17

IL C. P. P. 10/02/17
OK